MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Art. 8

Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogato al 1 luglio 1996. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 28 aprile 1996, non più in vigore dal 27 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-disciplina-dei-centri-di-assistenza-fiscale-1996/art-8-proroga-del-termine-per-la-chiusura-della-partita-iva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it